



Le regole della caccia



Esattamente come per guidare un'automobile occorre sostenere un esame per la patente e rispettare il codice della strada, per andare a caccia occorre conseguire la licenza e rispettare le regole. Ecco una guida per conoscere quali sono le norme che deve rispettare chi va a caccia nel nostro Paese.

Introduzione

L'esercizio della caccia è regolato da numerose norme che i cacciatori devono obbligatoriamente conoscere per praticare la loro attività in maniera corretta e sicura. Ma essendo un'attività che si svolge in luoghi pubblici e che quindi interferisce con la vita di tutti, è opportuno che il maggior numero di persone conosca il contesto legislativo in cui la caccia si deve svolgere e le regole principali che la disciplinano.

Questa guida non è destinata né ai cacciatori né a chi si occupa di vigilanza sull'attività venatoria, ma a chi in qualche modo si trova a convivere con la caccia.

Il contesto di riferimento



Le rotte migratorie attraversano interi continenti

Le norme che disciplinano la caccia partono dal livello internazionale per arrivare sino a un livello locale. Alcuni aspetti dell'attività venatoria non possono che essere gestiti a livello sovranazionale: si pensi alla caccia ai **migratori**, animali che nel corso della propria vita attraversano decine di paesi, passando da un continente all'altro. La loro tutela non può che basarsi su un approccio il più ampio possibile, che comprende tutto il loro areale di distribuzione e il loro stato complessivo di conservazione e non su considerazioni meramente locali.

L'Italia è firmataria di diversi accordi internazionali per la tutela della fauna, da cui derivano precisi impegni. Tra questi ricordiamo la **Convenzione di Berna** per la protezione della vita selvatica in Europa; la **Convenzione di Bonn** per la tutela delle specie migratrici, che comprende la convenzione per la tutela degli uccelli acquatici migranti tra Europa ed Africa (**AEWA**); la **Convenzione di Ramsar**, per la tutela delle zone umide; la **Convenzione di Parigi** a tutela degli uccelli selvatici; la **Convenzione di Washington (CITES)** per il controllo del commercio di specie di fauna e flora in pericolo di estinzione.

A questi si aggiungono delle norme dell'Unione Europea e in particolare la **Direttiva uccelli** (Direttiva 79/409) e

la **Direttiva habitat** (Direttiva 92/43) che stabiliscono norme generali per la tutela della fauna. Tali norme sono applicate in Italia soprattutto attraverso la Legge 157/92 "**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1992, n. 46.

A loro volta, le Regioni hanno inserito tale norma nazionale nel proprio ordinamento; infine, le Province mantengono una competenza sia attraverso la gestione di alcuni aspetti dell'attività venatoria a livello locale sia della vigilanza.

I testi di tutti i provvedimenti citati si possono trovare sul sito www.tutelafauna.it nella sezione Legislazione.

I principi fondamentali

L'impianto della legge italiana sulla caccia parte da un presupposto fondamentale: "**L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica**" (Art. 1). Quindi l'esigenza primaria è quella di tutelare la fauna e a questa è subordinata l'attività venatoria. Non a caso lo stesso titolo della legge mette al primo posto "la protezione della fauna".

Dal punto di vista normativo, in Italia tutta la fauna selvatica a sangue caldo (uccelli e mammiferi, ad eccezione di talpe, ratti e topi) è considerata "**patrimonio indisponibile dello Stato**", cioè di tutti. La caccia è quindi un'eccezione a un regime generale di protezione: tutta la fauna selvatica in Italia è protetta, ad eccezione di alcune specie che certe persone, in certi periodi, in certe zone e con certe modalità possono abbattere in una certa quantità. Vediamo ora in maggior dettaglio le condizioni a cui si può esercitare la caccia in Italia.

Chi, dove, come, quando, cosa



Può cacciare solo chi è in possesso dell'apposita licenza

Chi: solo chi è maggiorenne e ha conseguito la "**licenza di caccia**" può cacciare. Questa licenza, il cui nome esatto è "Licenza di Porto di Fucile ad uso caccia" è rilasciata dalla Questura dopo il superamento di un esame presso la Provincia. L'esame verifica la conoscenza da parte dell'aspirante cacciatore delle leggi in materia, della fauna, dell'ambiente e delle armi. La licenza ha durata di sei anni ed è soggetta anche al superamento di una visita medica di idoneità psicofisica.

Gli speciali di Tutelafauna

Dove: a parte divieti specifici di carattere generale, dettati da esigenze di tutela della fauna (divieto di caccia in parchi nazionali, oasi di protezione, ecc.) e sicurezza della popolazione (distanza da case, luoghi di lavoro, strade, ecc.) in Italia vige il principio che si può cacciare ovunque non sia espressamente vietato (i vari cartelli con la scritta "Divieto di caccia").



In Italia si caccia ovunque non sia vietato

La legge stabilisce delle percentuali di territorio che devono essere rese disponibili alla caccia: dal 70 all'80%. Percentuali sostanziali se si pensa che i cacciatori rappresentano poco più dell'1% della popolazione!

Una norma specifica italiana, consente inoltre ai cacciatori di entrare in qualsiasi fondo purché non sia chiuso (Art. 842 Codice Civile): questo significa che il proprietario di un terreno non può impedire l'accesso ai cacciatori, mentre può legittimamente impedirlo a tutti gli altri.

Come fa una persona che ha della terra e non vuole che su questa si eserciti la caccia? Paradossalmente, quello che dovrebbe essere un diritto sacrosanto è un'impresa complessa e costosa. La prima possibilità è quella di recintare completamente la proprietà con una barriera (muro, rete) continua alta almeno 1,20 metri, oppure circondarla di specchi d'acqua perenni larghi almeno 3 metri e profondi almeno 1,5 metri.

L'unica altra alternativa è quella di inoltrare una richiesta motivata alla Provincia affinché il proprio fondo sia escluso dalle aree di caccia nel momento in cui viene redatto il Piano Faunistico Venatorio. La Provincia potrebbe motivatamente non soddisfare la richiesta



Una carabina con mirino telescopico per la caccia agli ungulati

Come: la legge stabilisce con precisione quali strumenti di caccia possono essere utilizzati. Il fucile con canna ad anima liscia (semiautomatico, doppietta o a due canne sovrapposte), la carabina (fucile con canna ad anima rigata per l'impiego di sole munizioni a palla unica e a maggiore gittata), l'arco e il falco da parte di falconieri autorizzati.

L'utilizzo di qualsiasi altro strumento per la caccia (fucile ad aria compressa, fionda, balestra ma anche bastoni) è vietato e punito penalmente.

Quando: una caccia sostenibile dovrebbe considerare la fauna esistente come un patrimonio che ogni anno, attraverso la riproduzione, produce degli "interessi" da cui prelevare alcuni esemplari. Per questo la caccia viene e-

sercitata nel periodo dell'autunno/inverno, in cui la popolazione è alla sua massima consistenza (gli adulti più i nuovi nati dell'anno). Al contrario la caccia non deve in nessun modo interferire con i processi di riproduzione: ogni animale abbattuto in questo periodo provoca infatti anche la mancata nascita dei piccoli che avrebbe potuto generare.

Stanti questi principi di gestione della fauna e sanciti dalle leggi, la caccia in Italia può essere esercitata **dalla terza domenica di settembre a fine gennaio**, con alcune differenziazioni a seconda delle specie da cacciare.



La caccia non deve in alcun modo interferire con i periodi riproduttivi della fauna selvatica

A volte si parla di pre-aperture agli inizi di settembre che vengono concesse per cacciare migratori precoci che sorvolano il nostro paese prima degli altri, e quindi quando la caccia è ancora chiusa (tipicamente quaglie e tortore). In realtà queste pre-aperture provocano danni devastanti alla fauna sia perché vengono abbattuti anche animali appartenenti ad altre specie,

sia perché la caccia è un'attività che disturba moltissimo la fauna - parte della quale ancora impegnata nelle cure parentali o nella preparazione alla migrazione, se non addirittura in muta e inabile al volo. Nessun animale può sapere a quali specie è aperta la caccia e se deve temere per la propria vita o meno: lo spavento e il disturbo è collettivo!

La caccia di selezione agli ungulati era originariamente concessa solo dal primo di agosto, una recente norma ne ha reso possibile l'effettuazione anche in periodo estivo o primaverile. Come mai si cacciano già ad agosto questi animali? Per potersi impossessare delle corna, il "trofeo", che i maschi perdono poco dopo.

Per quanto riguarda gli **orari**, la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto. Il **martedì** e il **venerdì** sono giorni di **silenzio venatorio** e la caccia è sempre vietata.

Cosa: come abbiamo detto, in Italia tutte le specie animali sono protette, salvo alcune eccezioni che la legge elenca dettagliatamente. Le specie sfortunate che rientrano nell'elenco di quelle cacciabili sono:

Mammiferi: lepre comune, lepre sarda, coniglio selvatico, minilepre, volpe, camoscio alpino (non si caccia il camoscio d'Abruzzo), capriolo, cervo, daino, muflo (con esclusione della popolazione sarda), lepre bianca, cinghiale, lepre italiana (con esclusione della popolazione siciliana).



Il capriolo è una specie cacciabile

Gli speciali di Tutelafauna

Uccelli: quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa, pernice sarda, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, combattente, beccaccia, cornacchia nera e grigia, pavoncella, ghiandaia, gazza, pernice bianca, fagiano di monte, coturnice.



I germani reali sono cacciabili

Le Regioni possono restringere questa lista in base alle specifiche situazioni locali. Purtroppo, troppo spesso le Regioni invece allargano questa lista con la cosiddetta "caccia in deroga". Questa possibilità è fornita dalle norme europee per affrontare situazioni eccezionali (pericolo per il volo, danni alle colture, ecc.) ma viene illecitamente utilizzata dalle Regioni per accontentare le pressioni dei cacciatori che in certe aree hanno la "tradizione" di cacciare specie che oggi sono protette. Proprio per questo nel 2006 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia.

Le specie che sono più frequentemente oggetto di "deroga" sono il fringuello e la peppola (giustificati con la "tradizione"), lo storno, il passero, il cormorano (giustificati coi danni alle colture e alla pesca).

Tutte le specie animali che non sono esplicitamente individuate da una norma come cacciabili, sono protette e la loro cattura, detenzione o abbattimento è un reato. Alcune specie, elencate nella legge sulla caccia, godono in un regime di protezione superiore, nel senso che il loro abbattimento viene punito con maggiore severità: tra queste lupo, lontra, orso, lince, gatto selvatico, tutti i rapaci diurni e notturni e alcuni degli uccelli più rari.



Il fringuello è una delle specie prese di mira dalle deroghe

I principali divieti

L'attività di caccia è sottoposta a una serie di limitazioni rese necessarie dall'esigenza di tutelare la fauna e l'ambiente e da quella di garantire la sicurezza delle persone. Sintetizziamo qui i principali divieti:

1. cacciare in parchi e giardini, parchi nazionali, naturali regionali e nelle riserve, nelle oasi di protezione, nelle pertinenze di fabbricati rurali;
2. cacciare nel raggio di 100 metri da immobili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 metri da strade e ferrovie;
3. sparare da meno di 150 metri con fucile a canna liscia, o da meno di una volta e mezza la gittata massi-

ma per altre armi in direzione di immobili, di vie di comunicazione e di aree destinate al bestiame;

4. cacciare sparando da veicoli a motore, natanti o aeromobili e su terreni innevati e specchi d'acqua ghiacciati o utilizzando richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico
5. commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti e uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti, appartenenti alla fauna selvatica; prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli
6. produrre, detenere e utilizzare bocconi avvelenati e qualsiasi tipo di trappola

Chi deve vigilare



Diverse forze vigilano sul regolare svolgimento della caccia

La figura del **guardacaccia** appartiene alla storia. Oggi la principale forza deputata alla vigilanza sull'attività venatoria è costituita dalla **Polizia Provinciale che ha al proprio interno un Nucleo Ittico Venatorio**, ma le sue crescenti competenze progressivamente limitano gli uomini dedicati a questa specifica vigilanza.

Vi è inoltre il **Corpo Forestale dello Stato** (1515) e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale. All'interno del CFS, esiste un nucleo speciale dedicato alla lotta al bracconaggio: si tratta del **Nucleo Operativo Antibracconaggio** che effettua delle operazioni mirate in determinate zone per prevenire e reprimere i più gravi episodi di questo fenomeno criminale (Brescia, stretto di Messina).

A queste forze si affianca la **Vigilanza Volontaria**: la legge prevede che le associazioni ambientaliste, venatorie e agricole possano avere delle proprie Guardie Giurate Particolari Venatorie che esercitano funzioni di controllo sulla caccia.

Sulle infrazioni di caccia sono obbligate ad intervenire tutte le Forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) le quali possono certamente non essere preparate sui dettagli della disciplina venatoria, ma non possono esimersi dall'intervenire quando viene violata la legge. Non esiste infatti nessuna "specializzazione" che limita l'intervento di un corpo di Polizia a specifiche violazioni.

Le sanzioni

La violazione delle norme che disciplinano l'esercizio della caccia può rientrare in due grandi categorie differenziate a seconda della gravità del gesto. Ci sono infatti violazioni **sanzionate amministrativamente**, ovvero attraverso il pagamento di una somma variabile a seconda dei casi **da 25 a 1.549 euro**. A questa categoria appartengono ad esempio le violazioni relative ai documenti di caccia, alla distanza da strade e case, alla caccia in orari non consentiti.

Gli speciali di Tutelafauna

Le violazioni più gravi sono **sanzionate penalmente**, ovvero costituiscono dei reati. La pena in questo caso può essere una semplice ammenda, **da 516 a 6.197 euro**, che "estingue il reato" o l'ammenda e il carcere nei casi più gravi, ovvero per chi abbatte, cattura o detiene orsi, stambecchi, camosci d'Abruzzo e mufloni sardi e per chi caccia in parchi, riserve naturali, ecc.



Gli illeciti in campo venatorio possono essere soggetti a sanzioni da 25 a oltre 6.000 euro a seconda della gravità

A questo si associano **sanzioni accessorie** come la confisca di alcuni beni (la fauna abbattuta illecitamente, le trappole, i mezzi di caccia vietati e, in casi gravi, le armi) e la sospensione, la revoca o l'esclusione definitiva della licenza di caccia.

Le armi

Al di là dell'impatto sulla fauna, la caccia crea di per sé una situazione di potenziale pericolo: sono milioni infatti le armi da caccia che circolano nel nostro Paese e troppo spesso finiscono nella cronaca per il loro utilizzo improprio sia doloso che colposo.



La custodia delle armi è affidata alla diligenza del cacciatore spesso non è sufficiente a garantire la sicurezza

Per quanto riguarda la custodia di questo arsenale, la legge è poco chiara in quanto si limita a richiedere che sia "assicurata con ogni diligenza", ma quale sia il livello di "diligenza" necessario è poi affidato alla valutazione del singolo Giudice in caso di denuncia. Se possono essere raccomandati armadi o stanze blindate a seconda della quantità di armi e munizioni detenute, è un dato di fatto il malcostume di detenere armi e munizioni da caccia negli armadi di casa (facilmente accessibili magari anche da bambini o ragazzi), quando non nel box, nel retrobottega di paese, o nella baracca presso l'orto.

Un'eccessiva superficialità nel maneggio delle armi e l'assenza di controlli preventivi efficaci, è una delle concause per molte delle tragedie che ogni anno si verificano nel nostro Paese. Sono decine le persone coinvolte in incidenti di caccia, anche mortali, che vedono come vittime sia cacciatori (colpiti dai compagni di caccia o dal proprio fucile maneggiato incautamente) che altre persone.



Un cacciatore può detenere liberamente sino a 1.000 di queste cartucce

La classica munizione da caccia a pallini è devastante nei primi metri e perde il proprio potenziale offensivo solo a diverse decine di metri trasformandosi in una pioggia di pallini di piombo roventi. Ben altro discorso vale per la "palla unica" utilizzata nella caccia agli ungulati: un massa di piombo della dimensione della prima falange del pollice che associa a una forza di impatto tremenda anche una scarsa precisione di tiro a causa della mancata rigatura della canna.

Norme collegate

Esistono altre norme disciplinano alcuni aspetti collaterali dell'attività venatoria. Tra queste in particolare ricordiamo:



La legge ora punisce i maltrattamenti agli animali, come nel caso di questo cane da caccia denutrito

Omessa custodia delle armi: articolo 20-bis della legge 110/75 sulle armi per impedire che persone minorenni, inesperte nel maneggio delle armi o incapaci si impossessino facilmente di armi e munizioni.

Maltrattamenti: Legge 189/04 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali" che sanziona chi "per crudeltà o senza necessità" uccide animali, gli provoca lesioni, li sottopone a sevizie, comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.

Violazione di domicilio: articolo 614 del Codice Penale che punisce chi si introduce nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni civili.

Abbattimento di animale d'affezione e da cortile: articolo 638 del Codice Penale "Uccisione o danneggiamento di animali altrui" punisce chi uccide o ferisce animali che appartengono a privati (viene considerato il danno economico).

Disturbo delle persone: articolo 659 del Codice Penale punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle persone.